

OFFICINE MAK S.R.L. – MILANO

**APPALTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE PER LA TENENZA
DEI CARABINIERI DI CASSANO D'ADDA**

CUP: I72F2000520007

CIG: 8116517

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

ENTE APPALTANTE: "OFFICINE MAK S.r.l." con sede legale in Milano, Via Camperio n. 14, C.F. e P.IVA 00744200155, e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano MI - 484779, in persona del legale rappresentante Daniele Consonni (di seguito per brevità indicata anche come "Stazione appaltante" o "Officine Mak").

Officine Mak è Stazione appaltante ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le opere da realizzare sono ubicate nel Comune di Cassano D'Adda, nell'ambito del Piano di AT26 – Caserma Carabinieri.

L'appalto ha per oggetto la costruzione della nuova sede per la Tenenza dei Carabinieri di Cassano d'Adda.

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e capitolati del progetto esecutivo allegato.

Debbono intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per ultimare le opere succitate e per renderle funzionali, funzionanti e pronte all'uso.

Art. 2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'appalto è affidato ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori vengono affidati totalmente a corpo ed a prezzo non modificabile in aumento, restando espressamente pattuito che i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri, nessuno escluso, necessari a consegnare le Opere finite a regola d'arte e, pertanto, comprendono l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità delle stesse, secondo le loro caratteristiche tipologiche e tecniche.

Il prezzo a corpo offerto si intende comprensivo anche delle prestazioni di seguito indicate, in via meramente esemplificativa:

a) per i materiali: ogni spesa di fornitura e di trasporto, nessuna esclusa, per consegnarli pronti all'impiego

a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, comprese le quantità in più da destinarsi al recupero dei cali, delle perdite, degli sprechi e degli sfridi;

b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato, muniti della necessaria certificazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, energia elettrica ecc.;

c) per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi silenziati, in pieno stato di efficienza, conformi alle prescrizioni di legge e corrispondenti alle caratteristiche richieste, compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente;

d) per la manodopera: ogni compenso dovuto, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, compreso anche il lavoro eventualmente eseguito in ore straordinarie, serali, festive e notturne.

In osservanza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si ribadisce che il prezzo a corpo, al netto del ribasso offerto, compenserà tutto quanto necessario per dare chiavi in mano le relative opere così come definite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione tecnico-progettuale di gara ed indipendentemente da ogni misura delle quantità delle forniture e delle lavorazioni: in particolare, resta stabilito che il prezzo a corpo resterà fisso e invariabile a tutti gli effetti, anche nelle ipotesi di cui all'art. 1664 del Codice Civile (che, quindi, non sarà applicabile, nemmeno nel caso di rischio geologico) in quanto di ogni alea relativa l'Appaltatore ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella formulazione dell'offerta, salvo soltanto quanto previsto dall'art. 36 del presente Capitolato; resta altresì stabilito che nel prezzo a corpo si devono intendere comprese e compensate, oltre al beneficio dell'Appaltatore (in seguito anche "Impresa"), anche quelle eventuali forniture accessorie ed opere secondarie in più, che all'atto esecutivo risultassero necessarie per realizzare le opere a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento idraulico, elettrico e meccanico in corrispondenza ai requisiti richiesti e proposti, nonché per renderle conformi alle vigenti normative, leggi e regolamenti: il disposto del presente articolo è patto convenuto fra le parti, che l'Appaltatore accetta per effetto della semplice presentazione della propria offerta.

L'Appaltatore prende atto e riconosce:

a) il suo ruolo di “Appaltatore”, così come definito dall’art. 1655 del Codice Civile, che lo qualifica come soggetto in grado di assicurare al Committente la piena e totale autonomia all’esecuzione del lavoro in ogni sua parte, secondo le finalità, le prestazioni e i tempi del progetto, con organizzazione autonoma di personale e mezzi d’opera, nonché a suo completo rischio, a fronte di un corrispettivo economico stabilito dal Contratto d’Appalto;

b) di essere, per quanto sopra richiamato ed accettato, soggetto attivo e garante della completa attivazione dell’opera, avendo valutato e ritenuto accettabili, in piena autonomia, la fattibilità del progetto, la remunerazione contrattuale nonché la eventualità di effettuare marginali integrazioni e/o completamenti progettuali di dettaglio, comunque necessari per assicurare al Committente la consegna definitiva dell’opera secondo il concetto della “regola d’arte”.

In conseguenza di ciò l’Appaltatore rinuncia ad avvalersi di ogni norma vigente o futura, anche se a lei favorevole, al fine di contendere in ordine al merito del presente articolo e di quanto dallo stesso possa conseguire, e ciò in quanto nella relativa alea l’Impresa ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella formulazione del ribasso dalla stessa proposto in sede di gara per propria dichiarata e formale manifestazione di volontà.

Art. 3. CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L’importo dei lavori di progetto, posto a base di gara, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori, delle incidenze degli oneri conseguenti al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ex art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché delle opere provvisorie, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il corrispettivo dell’appalto è quello indicato nel contratto d’appalto.

La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell’esercizio di Impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (ex DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento, che sarà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a corpo compresi nell'appalto ammonta a € 2.868.456,17 (I.V.A. esclusa) così suddivisi:

A	Importo a base d'asta	€ 2.749.956,41
B1	Importo costi della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d'asta)	€ 118.499,76
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A+B1)		€ 2.868.456,17

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto, le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori, anche se non espressamente indicate nel Contratto di Appalto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini di esecuzione contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

La scelta dell'appaltatore è avvenuta con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'importo delle opere e prestazioni deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo (a corpo), fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Art. 5. INVARIABILITÀ DELL'OFFERTA DEI PREZZI A CORPO

Il prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore si intende stabilito dal medesimo in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; in detto prezzo, si riconoscono comprese tutte le spese

inerenti e conseguenti alla esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati.

L'Appaltatore, prima di presentare la propria offerta, ha eseguito i sopralluoghi necessari per ben conoscere tutti gli aspetti dello stato di fatto dei luoghi e delle opere esistenti; gli elaborati grafici allegati e relativi allo stato di fatto delle opere esistenti sono da considerarsi come ben rappresentativi di tutti gli aspetti di principale importanza nei riguardi delle opere da realizzare ma solo indicativi per quanto riguarda la precisione dei dettagli, delle quote e delle misure in esse riportate.

L'Impresa, prima della formulazione dell'offerta, ha controllato, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, le voci elementari e le relative quantità componenti i lavori e riportate nel computo metrico di ciascun corpo d'opera fermo restando che il computo metrico estimativo anche se facente parte del progetto esecutivo è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale.

Art. 6. PIANI DI SICUREZZA

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto.

Gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento e al piano operativo di sicurezza sono evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Eventuali integrazioni e/o migliorie realizzative, evidenziate nel PGS e confermate successivamente nel POS dell'appaltatore non sono da intendersi come varianti in corso d'opera e pertanto non determinano variazione né dei costi della sicurezza, né del corrispettivo di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di detrazione della quota parte degli oneri di sicurezza ordinari negli stati di avanzamento lavori e possono essere causa di risoluzione del contratto.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, i vari Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori e il direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e dei vari piani operativi di sicurezza.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in seguito anche "CSE") di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Tali integrazioni dovranno comunque preventivamente sottostare all'approvazione scritta da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), del Direttore dei Lavori e del CSE.

L'Appaltatore, in qualità di impresa assegnataria, è tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 97, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI PER LAVORI PUBBLICI

L'intervento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla normativa di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, più volte citato ed ogni altra norma di legge, decreti, linee guida e regolamenti vigenti e che siano emanati in corso d'opera in tema di lavori pubblici, di assicurazioni e previdenze sociali e infortuni che abbiano comunque applicabilità ai lavori di cui trattasi.

Art. 8. DOCUMENTI DELL'APPALTO

- Disciplinare di gara/lettera d'invito;
- Schema di contratto di appalto;
- Offerta economica dell'appaltatore;

- Dichiarazioni prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'Offerta;
- Piani della sicurezza;
- Progetto esecutivo;
- Elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo.

Tutti i predetti documenti fanno parte integrante del contratto di appalto.

Art. 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per effetto della presentazione e della sottoscrizione dell'offerta, l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a) aver esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica e parte amministrativa);
- b) aver esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici ed economici del progetto esecutivo che fanno parte integrante e sostanziale dell'Appalto, e posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture e delle interferenze oggetto dell'appalto;
- c) aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- d) aver ricontrollato tutte le singole quantità di progetto con proprio computo metrico, non aver dubbi sul tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire l'opera e dichiara espressamente che il prezzo offerto per le opere contrattualmente previste a corpo si basa su di una propria autonoma valutazione delle quantità dei lavori;
- e) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli, nonché condizioni ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- f) aver tenuto conto che i lavori dovranno essere ultimati entro 61 settimane pari a 427 (quattrocentoventisette) giorni dalla consegna del cantiere per l'inizio dei lavori;
- g) aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- h) aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le condizioni generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione

della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni dell'immobile su cui dovranno eseguirsi i lavori, nonché l'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;

i) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

l) avere tenuto conto di tutte le possibili interferenze con opere esistenti, con opere in fase di esecuzione o con opere oggetto di altri interventi;

m) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le aree di cantiere fornite dalla Stazione Appaltante, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L'Appaltatore quindi, presentando l'offerta, dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Art. 10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Accettando di eseguire il Contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta di aver piena contezza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'eventuale ribasso offerto.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro 60 giorni dall'acquisto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante all'escussione della cauzione di cui all'art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a richiedere i maggiori danni.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 11. CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore costituisce una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, e dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in rapporto all'importo contrattuale dei lavori, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà progressivamente svincolata nel corso dei lavori secondo le modalità indicate al comma 5 del medesimo articolo.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata totalmente alla data di emissione del certificato di collaudo.

La firma del fideiussore deve essere legalizzata da un notaio.

La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'appaltatore.

L'eventuale mancato pagamento dei premi della polizza fideiussoria non può in nessun caso essere opposto al beneficiario.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in difetto, la Stazione Appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dalle vigenti disposizioni applicabili e dalla *lex specialis* di gara.

La presentazione della garanzia fideiussoria non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

Art. 12. ASSICURAZIONI

12.1 Polizza di assicurazione per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione

Grava sull'Appaltatore l'obbligo di fornire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza – presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante – che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una

polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 5.000.000 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalle polizze di cui al presente paragrafo si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.

La copertura delle suddette polizze dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga della regola generale contenuta nell'art. 1900 del Codice Civile, alla colpa grave degli Assicurati.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia delle garanzie assicurative.

12.2 Polizza di assicurazione della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)

Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo – da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto – di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:

a) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

b) del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;

c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 1.000.000 per sinistro, con il sotto limite di € 750.000 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. dovrà risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al contratto a farne parte integrante – l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio dei lavori e comunque, se successiva, fino alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

12.3 Polizza indennitaria decennale

In occasione della consegna delle Opere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione decennale postuma per danni diretti alle Opere stesse, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per un importo garantito corrispondente all'importo delle Opere; per tale polizza la beneficiaria, ovvero il soggetto che potrà ricevere l'indennizzo, dovrà essere oltre ad Officine Mak S.r.l. anche il beneficiario delle Opere.

12.4 Polizza a garanzia della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

12.5 Norme comuni

a) Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

b) L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

c) In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

d) Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

e) I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze (cd "deducibili") si intendono a carico dell'Appaltatore.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le garanzie di cui al presente capitolato speciale dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutti mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, e con la responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando la responsabilità solidale in capo alla capogruppo.

Art. 13. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dall'art 12 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla prestazione subappaltata e possedere i requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di certificazione antimafia.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle che l'appaltatore indicherà all'atto dell'affidamento delle opere di cui alla variante stesse.

In caso di subappalto non autorizzato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'Appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione, con in allegato fotocopia di un documento di identità, a sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono, inoltre, alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per le verifiche da parte del Direttore dei Lavori, ad ogni emissione di SAL, e in fase di emissione del saldo finale, la certificazione DURC attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal Direttore dei Lavori anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la

Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per l'allontanamento dei subappaltatori, ferma la responsabilità legale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'Appaltatore stesso via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante potrà sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Fermo quanto previsto dal precedente art. 6, l'Appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo della sicurezza redatto dall'appaltatore stesso entro 30 giorni dall'acquisto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e deve

promuovere la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Fermo quanto detto per le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici non subappaltatrici in quanto datori di lavoro e i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'appaltatore ed a fornire all'appaltatore ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, rispettivamente, il Piano Operativo di Sicurezza e il piano complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza dei piani di cui al comma precedente che, trasmessi dall'appaltatore, devono essere approvati e autorizzati dal Coordinatore della sicurezza, non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Si precisa che l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Art. 14. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL LORO COMPLESSO

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'Appalto, nonché con la somma prevista per gli oneri ordinari e aggiuntivi della sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

14.1 Oneri derivanti da prescrizioni antinfortunistiche - piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, si richiede all'Appaltatore, prima della consegna lavori:

a) di trasmettere alla Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli Enti previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (certificazione DURC);

b) di presentare alla Stazione Appaltante le copie delle polizze assicurative di cui agli obblighi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve inoltre:

c) trasmettere alla Stazione Appaltante le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (certificazione durc);

d) nel caso si preveda l'affidamento di parte delle opere in subappalto, predisporre, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, i documenti nelle forme e nei contenuti di cui agli obblighi del presente Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei lavori di subappalto.

14.2 Oneri ed obblighi specifici a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Art. 15. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dei lavori è l'unico responsabile nell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento

del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela del committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 del Codice Civile, del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni e più ampia responsabilità, di carattere sia civile sia penale in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, i Coordinatori per la sicurezza, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Oltre al Piano di Emergenza, l'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere e incombenza conseguente alla stipulazione del contratto di appalto di lavori pubblici e derivante dalla normativa vigente in materia.

Art. 16. CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore dichiara quindi, a seguito di sopralluogo, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere installato il cantiere ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza del cantiere di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di

trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto della Stazione Appaltante.

Art. 17. CONDOTTA DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un tecnico, avente competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

La nomina del Direttore Tecnico e dell'eventuale suo Assistente responsabile dovrà essere comunicata per iscritto alla Direzione dei Lavori ed alla Stazione Appaltante prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti in cantiere.

Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Il Direttore di Cantiere dovrà essere indicato nella dichiarazione d'inizio lavori e nell'apposito cartello da esporsi all'ingresso del cantiere, ed esso sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Direttore di cantiere dovrà risultare costantemente reperibile negli orari di lavoro; su esso incombe il compito di curare il rispetto delle norme di sicurezza contro gli infortuni degli operai e dei terzi e le relative responsabilità, civili ed anche penali.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Direzione dei Lavori ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 18. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ IN ESECUZIONE

La Direzione dei Lavori è impersonata dal professionista nominato dal Committente, come organo attraverso il quale si svolgono i rapporti fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, e a tale figura competono le disposizioni per lo svolgimento dell'ordine dei lavori e per l'interpretazione esecutiva delle norme contrattuali e degli elaborati grafici; al Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante competono tutti i poteri al medesimo attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Resta inteso che è in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del Capitolato, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato, di progetto e di Legge ed alle buone regole dell'arte; tutte le conseguenti spese ed ogni opera per assistenza, manodopera, materiale, ripristini e quanto altro richiesto dal Direttore dei Lavori sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che saranno impartite senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso delle prestazioni.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere, per la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati.

L'Appaltatore riconosce contrattualmente al Direttore dei Lavori l'interpretazione finale dei documenti di appalto e di contratto, obbligandosi ad uniformarsi in ogni caso al conseguente ordine di servizio del Direttore dei Lavori senza interrompere il lavoro, fatta salva comunque la possibilità di far valere le sue ragioni, con formale riserva.

La Direzione di Cantiere rimane responsabile unica sia civilmente che penalmente dell'esecuzione e dalla direzione delle opere, dell'organizzazione del cantiere e delle maestranze e dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, anche in attuazione dell'art. 2087 del Codice Civile, se delegato dal titolare dell'Appaltatore.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è impersonato dal professionista nominato dal Committente, come organo di controllo e sorveglianza del rispetto delle normative vigenti in fatto di sicurezza nei cantieri, e a tale figura competono le disposizioni per la sicurezza nello

svolgimento dei lavori e per l'interpretazione esecutiva delle relative norme. Al CSE nominato dalla Stazione Appaltante competono tutti i poteri al medesimo attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai in caso di imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 20. ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITÀ DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, sentito il CSE, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere e l'impianto, nelle parti che la Direzione dei Lavori e/o la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovranno essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per potere svolgere qualsiasi evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori ritenessero necessari.

L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità all'impianto di cantiere all'esecutore di altri interventi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione impartiranno, qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l'uso dell'intera opera.

Art. 21. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti od inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con oneri a carico dell'Appaltatore.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 22. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e per la categoria che venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante può pagare, anche

in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento (5%) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita, salvo i sequestri già concessi.

I pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e non procederà ai pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero procederà alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Autorità competente che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Art. 23. NORME PARTICOLARI

Si precisa che ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è facoltà delle autorità competenti sospendere le attività di cantiere nei casi previsti dalla legge.

In tale caso l'appaltatore è responsabile di tutti i danni derivanti alla Stazione Appaltante.

23.1 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale, essere idonei all'impiego previsto in progetto e comunque della migliore qualità; tutti i materiali possono essere messi in opera solamente dopo la consegna delle specifiche tecniche alla Direzione dei Lavori ed avendone ricevuta approvazione.

La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore.

Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre tutte le prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

23.2 Provvista dei materiali

In mancanza di specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

23.3 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

23.4 Durata giornaliera dei lavori

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 24. DANNI DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia per iscritto alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi, attrezzature e mezzi d'opera dell'Appaltatore; nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 25. CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori provvederà, entro 45 giorni dalla data di esecutorietà del contratto alla consegna dei lavori, dandone atto con apposito verbale in duplice copia sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 26. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Progetto Esecutivo riporta in allegato il cronoprogramma dei lavori.

Art. 27. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori, entro 20 giorni dalla data di consegna, il programma di esecuzione dei lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei Lavori, non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma di esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari a 1.000 euro.

Al programma presentato dall'Appaltatore, la Direzione dei Lavori potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per una cautelativa valutazione dei tempi tecnici e per un più armonico sviluppo dei lavori, al fine di conseguire maggiori garanzie per lo sviluppo e per l'ultimazione delle opere entro i termini previsti dal contratto; potrà inoltre essere prescritta la priorità di esecuzione di alcune opere rispetto ad altre.

L'Appaltatore avrà un termine di 10 giorni per adeguare i programmi stessi alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni del Committente, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avrà ottenuto il benestare dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore, nel corso dei lavori, dovrà provvedere ad aggiornarlo e a presentarlo alla Direzione dei Lavori stessa con cadenza mensile.

L'accettazione da parte della Direzione Lavori del programma di esecuzione dei lavori e dei successivi aggiornamenti non potrà costituire titolo alcuno di giustificazione dell'Appaltatore per gli eventuali ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

Il programma lavori sarà inoltre oggetto di revisione qualora siano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma debba essere aggiornato.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione a particolari esigenze, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore nei modi e con gli effetti stabiliti dal relativo articolo o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere; la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

Art. 28. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 427 (quattrocentoventisette) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto all'Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Art. 29. PENALE PER IL RITARDO

La pena pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille (1 per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

La penale è irrogata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

Art. 30. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEI LAVORI

Non sono previsti premi di accelerazione anche nel caso in cui l'appaltatore ultimati i lavori prima del termine contrattuale.

Art. 31. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

Qualora le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto indicato in precedenza, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La diffida è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, secondo le modalità sopra indicate; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Art. 32. PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto di quanto di seguito riportato. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità a fatto della Stazione Appaltante della maggiore durata.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 33. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

33.1 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera sono ammesse, sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante e secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa dell'Appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a proprie spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti non sostanziali che siano contenuti, con riferimento a ciascuna delle categorie, entro il 5% dell'importo dei lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

33.2 Esecuzione di opere in aumento o in diminuzione

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di aumento o di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

33.3 Lavori eventuali non previsti

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 36 del presente Capitolato in tema di revisione dei prezzi.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 34. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo sarà redatto il relativo certificato di constatazione ultimazione lavori.

Dalla data finale dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Art. 35. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO – PAGAMENTI IN ACCONTO, CONTO FINALE, RATA DI SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su stato avanzamento mensile, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,5% e della ritenuta pro quota per la rata di saldo nella misura del 10%, raggiunga la cifra netta di almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

La rata di saldo sarà pari al 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

La Stazione Appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, la Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 12.4 del presente Capitolato.

Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 36. REVISIONE PREZZI

Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664, comma 1, del Codice Civile non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Art. 37. DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori previsti dalla vigente disciplina di settore saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili.

Art. 38. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi pari al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi pari al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 39. COLLAUDO

La Stazione Appaltante procederà sia ai collaudi in corso d'opera (collaudi intermedi), sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale), secondo le modalità prescritte dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 215 del D.P.R. 2 ottobre 2010, n. 207.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva ogni facoltà controllo in corso d'opera sull'esecuzione dei lavori.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente, dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo.

L'organo di collaudo interverrà in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura e onere dell'Appaltatore.

Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della legge 7 maggio 1971, n. 1086, tali collaudi verranno eseguiti in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di settore.

L'organo di collaudo verrà nominato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore sarà tenuto a fornire tutta l'assistenza richiesta dall'organo di collaudo durante il collaudo delle opere e le relative fasi preparatorie.

Le operazioni di collaudo provvisorio concerneranno la verifica della buona esecuzione (in generale) dell'opera e del rispetto delle garanzie di conformità di quanto realizzato alle specifiche progettuali.

Ove non siano soddisfatte le condizioni suddette, l'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per correggere i difetti riscontrati e tutti i termini saranno sospesi fino alla verifica del soddisfacimento delle garanzie richieste.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro 60 giorni da tale data siano stati consegnate i seguenti documenti:

- disegni as-built;

- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo;
- tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine dell'aggiornamento del piano di manutenzione e del fascicolo dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli sarà presentato.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

L'Appaltatore deve provvedere, assumendosi gli eventuali costi, alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione ordinaria di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l'onere della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla gestione delle opere sino all'approvazione degli atti di collaudo; resta fermo l'onere per l'Appaltatore di provvedere a tutti gli interventi di riparazione delle opere sino all'approvazione degli atti di collaudo, con riconoscimento per l'Appaltatore medesimo del rimborso delle sole spese sostenute a causa dell'eventuale carenza del Committente nell'utilizzazione delle opere tutte. Rimane ferma la responsabilità dell'Appaltatore in caso di vizi e imperfezioni ai sensi degli artt. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 1667 e seguenti del Codice Civile.

Art. 40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 e 191 del D.P.R. 2 ottobre 2010, n. 207.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere assegnate od ordinate, quale che sia la

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili od invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

In materia di contenzioso, si richiama quanto previsto dalle vigenti disposizioni di settore.

È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via stragiudiziale, sono deferite in via esclusiva all'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- 1) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;
- 3) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 per cento dell'importo originario del contratto;
- 4) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;
- 5) qualora l'appaltatore si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- 2) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, da contestare con le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori;
- 8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- 11) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, in caso di inadempimento, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 11, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, la Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione Appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 42. SGOMBERO DEL CANTIERE

In tutti i casi di risoluzione e di recesso previsti dal presente Capitolato e dalla normativa di settore, l'Appaltatore si obbliga a sgombrare immediatamente il cantiere da persone, cose e/o imprese da esso incaricate. Ogni eventuale contestazione sulla legittimità della risoluzione non esonererà l'Appaltatore dall'obbligo su indicato. Resta inteso che il Committente sarà unico detentore e possessore del cantiere, con tutti gli effetti conseguenti.

L'Appaltatore rinuncia alla tutela possessoria del cantiere, anche dopo la consegna, qualora fossero in corso controversie di qualsiasi natura.